DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2012

del 30 aprile 2012

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 39/2012 del 30 marzo 2012 [1].

(2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 45/2012 del 30 marzo 2012 [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell'Unione europea [3].

(4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo è così modificato:

1) al punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0208**: Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29).»;

2) al punto 41 [regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione] della parte 3.2 e al punto 90 [regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione] della parte 4.2 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«, modificato da:

— **32011 R 0208**: Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29).»;

3) al punto 31j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0208**: Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29).»

Articolo 2

Al punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0208**: Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 208/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

[1] GU L 207 del 2.8.2012, pag. 13.
[2] GU L 207 del 2.8.2012, pag. 24.
[3] GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1º maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.